

**CCPL Edilizia 2016-2019 per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Palermo -
- Contratto integrativo del CCNL edile -**

FENEALUIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL

ANCE PALERMO

**Art. 1
ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro e' regolato dall'art.5 del CCNL 19/04/2010

L'orario di lavoro contrattuale, nei limiti settimanali previsti, dovrà essere ripartito su 5 giorni per settimana.

Nel caso di ripartizione dell'orario di lavoro su sei giorni lavorativi per le giornate lavorate di sabato e' dovuta ai lavoratori una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010.

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 par. a) del CCNL 19/04/2010, eventuali differenziazioni dell'orario di lavoro nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali potranno essere stabilite con accordo aziendale.

Previo accordo aziendale, dove sussistono le condizioni, limitatamente ai cantieri in estensione, l'inizio dell'orario di lavoro giornaliero potrà coincidere con il raggiungimento del sito di raccolta del cantiere, individuato e comunicato dall'impresa all'apertura dello stesso.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all'art. 6 del CCNL 19/04/2010.

**Art. 2
INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA**

Con riferimento all'art. 23 del CCNL 19/04/2010 si intendono per lavori in alta montagna quelli eseguiti oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare.

Ai lavoratori chiamati ad eseguire lavori oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una indennità aggiuntiva del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010.

L'indennità di cui sopra non sarà corrisposta ai lavoratori che lavorano nel comune costituente la loro abituale dimora.

**Art. 3
INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI E IN GALLERIA**

Oltre alle indennità previste al Gruppo A) – Lavori vari dell'art. 20 del CCNL del 19 aprile 2010, agli operai che lavorano in condizioni di disagio in discariche di rifiuti solidi urbani e in impianti di depurazione, purché in esercizio va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità del 12,50% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) par. a) dell'art. 24.

Ai sensi dell'art. 20 del CCNL 19 aprile 2010, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità da computarsi in misura percentuale sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° par. a) dell'art. 24 del citato CCNL del 19 aprile 2010.

Tali indennità, per i lavori da effettuarsi nella provincia di Palermo, sono fissati nella misura massima prevista ai punti a), b) e c) del punto B) dell'art. 20 del citato CCNL.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) e' prevista un'ulteriore indennità del 19%.

Qualora vi sia concorrenza di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità viene elevata al 30%.

Per la verifica dell'efficienza del sistema di ventilazione e sicurezza all'interno delle gallerie, la RSU e le OO.SS. potranno chiedere un controllo almeno trimestrale, avvalendosi dell'ausilio dei tecnici di PANORMEDIL-CPT.

Al personale addetto ai lavori per la realizzazione di gallerie con la tipologia "scatolare chiuso" verranno corrisposte le medesime maggiorazioni previste per i lavori in galleria, così come descritte dall'art. 20 del CCNL del 19 aprile 2010, qualora queste lavorazioni vengano riconosciute come tali nel contratto di appalto.

Art. 4 INDENNITA' DI GUIDA

Ai lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali per il trasporto dei lavoratori, spetta una indennità giornaliera di guida da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, par.

a) dell'art. 24 del citato CCNL del 19 aprile 2010, pari a:

- 5% tra 30 km e 70 km
- 7% oltre 70 km

Indennità diverse possono essere concordate con accordi aziendali, fermo restando i trattamenti di miglior favore esistenti.

Le suddette indennità si applicano solo per i giorni interessati dall'effettivo servizio di guida.

Art. 5 INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Con riferimento all'art. 38 lettera "e" del CCNL 19/04/2010, ai lavoratori cui viene richiesto per iscritto di essere reperibili al di fuori dell'orario normalmente praticato dovrà essere corrisposta una indennità da concordarsi con accordo sindacale aziendale.

Art.6

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – EVR

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL del 19 aprile 2010, come modificati dall'accordo nazionale del 1 luglio 2014, l'EVR (elemento variabile della retribuzione) viene fissato nel 4% dei minimi in vigore alla data del 1 luglio 2015.

In sede territoriale viene concordato che il quarto indicatore è dato dalla diminuzione del numero di ore di cassa integrazione rilevati dalla Cassa Edile.

A ciascuno degli indicatori è attribuita l'incidenza ponderale del 25%.

PER CIO' CHE ATIENE ALLA VERIFICA ANNUALE DEI PARAMETRI AZIENDALI SI FA' RIFERIMENTO ALL'ACCORDO NAZIONALE DI LUGLIO 2015.

Art. 7

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Della percentuale del 18,50% relativa al trattamento per gratifica natalizia (10%) e ferie (8,50%), prevista dall'art. 18 del CCNL del 19 aprile 2010, dovrà essere accantonata dal datore di lavoro presso la Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza (CEPIMA) un importo pari al 14,20%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell'art. 24 del citato CCNL del 19 aprile 2010, compresa la maggiorazione per ferie, GFN e riposi annui.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla CEPIMA agli aventi diritto in due soluzioni: la prima nel periodo dal 15 giugno al 15 luglio, la seconda nel periodo delle feste natalizie, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa stessa.

Art. 8

TRASFERITA E LOCALITA' DISAGIATE

Con riferimento all'articolo 21 1° 2° e 5° comma del CCNL 19/04/2010 all'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale e' stato assunto qualora la distanza, tra il cantiere in cui l'operaio è stato assunto e il cantiere in cui viene temporaneamente trasferito, superi i 35 km è dovuta una diaria, nella misura del 18% della retribuzione da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'articolo 24 oltre al rimborso delle spese di viaggio.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa dovrà provvedere all'alloggio, al servizio mensa, come regolamentato dal successivo art. 10, ed inoltre al rimborso delle ulteriori spese per vitto, le quali ultime vengono forfettizzate in euro 14,00, da corrispondersi solo per i giorni di effettivo pernottamento.

In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui la comma precedente.

Art. 9

FERIE

Con riferimento all'art. 15 del CCNL del 19 aprile 2010 il periodo normale di ferie viene fissato in due settimane nel periodo Luglio – Agosto e una settimana nel periodo fra Natale e Capodanno,

compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive delle imprese e di comune accordo con la R.S.U.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi anche frazionati concordati tra datore di lavoro e lavoratori

Art. 10 MENSA

Ai sensi dell'articolo 48 del CCNL del 19 aprile 2010, le parti concordano che il diritto per gli operai edili ad usufruire di un pasto caldo nei cantieri può essere conseguito nei seguenti modi articolo:

- a) distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata scelta dalla R.S.U. sotto la responsabilità della stessa anche con riferimento alla composizione ed alla qualità del pasto stesso;
- b) il convenzionamento con una trattoria da individuare nei pressi del cantiere sotto la responsabilità della R.S.U.;
- c) mediante tickets restaurant..

Per i cantieri che abbiano un numero di addetti superiore a 100 ed una durata superiore a 18 mesi l'impresa, in alternativa alle soluzioni di cui alle lettere a), b) e c), potrà provvedere, ove le situazioni locali lo consentano, a:

- d) istituzione di una mensa aziendale per la distribuzione dei pasti caldi la cui composizione sarà scelta dalla RSU.

Tale soluzione, in ogni caso, deve trovare l'adesione di almeno il 60% degli operai interessati e tale adesione deve risultare da atto scritto da realizzare nella sede provinciale ed in tale atto deve risultare che la soluzione è cogente per tutti i dipendenti del cantiere e che quanti non vorranno usufruire della mensa aziendale perdono diritto al servizio di cui ai punti a), b) e c).

In ogni caso la distribuzione del pasto non deve portare modifiche o intralci nell'espletamento del normale orario di lavoro.

Il servizio di mensa aziendale verrà a cessare quando il numero dei dipendenti scenderà al di sotto delle 75 unità.

In tale caso, sarà ripristinato il servizio di cui ai punti a), b) e c).

Il costo del pasto di cui ai punti a) b), c) e d) è posto a carico del datore di lavoro e viene fissato in euro 0,525 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

E' facoltà del datore di lavoro, in alternativa a quanto previsto ai punti a) b), c) e d) riconoscere al lavoratore una indennità sostitutiva di pari valore.

Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in atto esistenti.

In presenza di Consorzi, ATI e/o similari, fermo restando le condizioni di cui sopra, le imprese del Consorzio, ATI o similari dovranno approntare per tutti i lavoratori operanti nel cantiere, anche se dipendenti da altre imprese che non fanno parte del Consorzio, ATI, o similari, locali idonei per la consumazione del pasto a condizione che il cantiere sia limitato entro uno spazio ben determinato.

Art. 11
INDENNITA' DI TRASPORTO

Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2 Km. e fino a 10 Km. dal più prossimo capolinea di mezzo di pubblico trasporto urbano o, per i Comuni non serviti da mezzi di pubblico trasporto urbano, dal perimetro del centro abitato, sempre che l'impresa non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro, è dovuta, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato, una indennità di 0,16 euro.

Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km., l'indennità di che trattasi è dovuta nella misura di euro 0,25 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell'attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell'orario giornaliero normale di lavoro.

Esclusivamente per la Città Capoluogo di Provincia agli operai che abbiano superato il periodo di prova ed a partire dal periodo di paga successivo a quello dell'assunzione verrà rimborsato il prezzo dell'abbonamento alle linee urbane di trasporto pubblico dietro presentazione della speciale tessera rilasciata a prezzo agevolato dall'AMAT o METRO.

I trattamenti di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli di natura analoga eventualmente in atto effettuati dalle imprese.

Art. 12
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Con riferimento all'accordo nazionale del 1 luglio 2014, con decorrenza dal 1 ottobre 2014 il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, è fissato, nell'aliquota del 2,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 19 aprile 2010, maggiorati di accantonamento per GNF e riposi annui ed eventuali indennità aggiuntive.

Detto contributo deve essere versato, a cura dei datori di lavoro, con le stesse modalità e nei tempi previsti per gli altri versamenti alla Cassa Edile Palermitana CEPIMA, la quale provvederà a stornarle al Fondo Nazionale APE.

Condizioni, termini e modalità per la maturazione dei benefici e per la loro erogazione sono quelli riportati al comma 5 dell'art. 29 del citato accordo del 1 luglio 2014.

Art. 13
CASSA EDILE

L'attività della Cassa Edile Palermitana Intersindacale Mutualità ed Assistenza " CEPIMA ", è regolata dalle norme dello statuto vigente.

Il contributo di cui all'art. 36 comma 6 del CCNL del 19 aprile 2010 è fissato nella misura del 1,90%, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 19 aprile 2010, maggiorati di accantonamento per GNF e riposi annui ed eventuali indennità aggiuntive.

Essi verranno ripartiti per i 5/6, pari a 1,58%, a carico dei datori di lavoro e per 1/6, pari a 0,32%, a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Tutti i versamenti a Cassa Edile, compresi quelli relativi alle percentuali di cui all'art. 7, all'art. 12, all'art. 14 e all'art. 19 del presente contratto integrativo, nonché il contributo per lavori usuranti di cui all'allegato XIV del CCNL del 19 aprile 2010 dovranno essere effettuati dal datore di lavoro con periodicità mensile, entro la fine del mese successivo dalla data di scadenza del periodo di paga.

Il ritardo del versamento oltre il termine di cui sopra comporta, a carico dell'impresa inadempiente, l'interesse di mora calcolato nella misura del 50% del tasso stabilito dall'INPS per le sanzioni civili (omissioni).

Mantenendo inalterato il carico contributivo complessivo, un contributo straordinario dello 0,05%, aggiuntivo a quanto previsto all'art. 19, verrà corrisposto, per il periodo di validità del presente contratto, da Cassa Edile all'Ente Panormedil-CPT al fine del raggiungimento dell'equilibrio del Piano Industriale.

Ai sensi dell'art. 108 del CCNL del 19 aprile 2010, le prestazioni della Cassa Edile, compresi gli eventuali bonus per le imprese, verranno deliberate con cadenza annuale con accordo tra le Organizzazioni territoriali contraenti nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione, e sulla base dei criteri indicati al punto H del Protocollo sugli Organismi Bilaterali allegato all'accordo del 1 luglio 2014, ovvero "dovranno essere privilegiate le prestazioni per borse di studio e rimborsi per spese scolastiche e per indumenti e calzature di lavoro".

Tali delibere sulle prestazioni verranno emanate entro il 31 maggio di ogni anno e saranno trasmesse alla Cassa Edile per l'inserimento nel bilancio di previsione e per l'automatica ed integrale applicazione.

Restano, in ogni caso in vigore tutte le prestazioni vigenti fino a quando una nuova deliberazione non provveda espressamente a modificarle.

Art. 14

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

La quota di adesione contrattuale, prevista dal comma c) dell'art. 36 del CCNL del 19 aprile 2010, comprensiva della quota nazionale, a carico dei datori di lavoro e degli operai, viene stabilita nella percentuale di 1,42% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 19 aprile 2010, maggiorati di accantonamento per GNF e riposi annui ed eventuali indennità aggiuntive, a carico in egual misura degli operai e dei datori di lavoro.

La quota di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza " CEPIMA ".

Le quote di adesione contrattuale devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile, anzidetta, con le modalità e nei termini previsti per il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi indicati nell'art. 13 del presente contratto.

Con riferimento all'art. 37 del CCNL 19/04/2010 i lavoratori potranno cedere all'Organizzazione Sindacale da ciascun lavoratore indicata, mediante delega, secondo le modalità di cui all'accordo nazionale 25/7/1996, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore del lavoratore medesimo presso la CEPIMA.

L'importo e le modalità di cessione dell'importo stesso – cessione da effettuarsi tramite la predetta Cassa Edile – sono stabilite con la convenzione sottoscritta in data 26/1/74 dalle parti stipulanti il presente contratto integrativo e dalla medesima Cassa Edile.

Art. 15
DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL CONTRATTO

La dichiarazione scritta di adesione al CCNL 19/04/2010, al presente contratto integrativo provinciale, nonché allo Statuto ed al regolamento della Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza " CEPIMA ", da rilasciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 lett. b), del richiamato CCNL19/04/2010 dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima, è raccolta da quest'ultima per quanto riguarda i lavoratori mediante invio ai medesimi di apposito modulo da restituire alla Cassa stessa debitamente compilato e firmato e, per quanto riguarda i datori di lavoro, mediante la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione inserita nelle denunce mensili.

Art. 16
BORSA LAVORO

Le parti, unanimemente, concordano di razionalizzare il mercato del lavoro facilitando l'incontro fra domanda e offerta. Tale obiettivo può essere raggiunto attuando quanto previsto dall'art.114 del CCNL 19/04/2010 presso gli enti bilaterali, quali la Scuola Edile (PANORMEDIL/CPT) mediante l'istituzione di uno sportello informatico per i lavoratori e per le imprese ed attivando convenzioni con i Centri per l'Impiego. Le parti si incontreranno per la definizione del regolamento di attuazione di questo nuovo istituto.

Articolo 17
OSSERVATORIO

Le parti concordano di istituire un osservatorio con i seguenti compiti :

- 1) monitoraggio negli appalti pubblici e privati dei parametri di congruità previsti dall'avviso comune del maggio 2007 al fine di limitare il fenomeno del lavoro nero o irregolare.
- 2) monitoraggio negli appalti pubblici e privati circa l'applicazione del contratto edile, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività, oggetto dell'appalto o della concessione, svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, al fine di arginare il fenomeno dell'elusione contrattuale che determina anche un danno alle casse dell'ente
- 3) Incrocio dati con tutti gli enti previdenziali e le stazioni appaltanti.

Art. 18
CARENZA MALATTIA

Le parti riconfermano che, in via sperimentale per la durata di un anno, in caso di assenza per malattia di durata 1 solo giorno, verrà erogata una indennità equivalente al costo dell'evento al netto di imposte e contributi a totale carico del datore di lavoro. Tale previsione contrattuale, verrà riconosciuta per un solo evento di malattia in un anno edile.

Al termine dell'anno di sperimentazione le parti verificheranno i risultati, al fine di una eventuale proroga.

Art. 19
FORMAZIONE PROFESSIONALE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'ente unico per la formazione e sicurezza in edilizia Panormedil-Cpt gestisce, in applicazione del CCNL del 19 aprile 2010, la formazione professionale in edilizia e promuove il miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri attraverso una politica attiva della sicurezza e la formazione delle figure addette (RIs, Rspg, Addetti alle emergenze e ai ponteggi, etc.).

La misura del contributo stabilito dall'art. 91 del CCNL del 19 aprile 2010, dovuto all'ente unico per la formazione e sicurezza in edilizia Panormedil-Cpt è fissato nella misura complessiva dello 0,68%, di cui 0,48% per la formazione e 0,20% per la sicurezza, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 19 aprile 2010, maggiorati di accantonamento per GNF e riposi annui ed eventuali indennità aggiuntive, a carico dei datori di lavoro.

E' concessa una riduzione alle imprese pari al 50% dei contributi dovuti alla Cassa Edile (art.13 comma 2), formazione professionale e sicurezza (comma 2 presente articolo) e RLST (comma 9 presente articolo) relativamente ai lavoratori assunti che hanno completato l'iter formativo, debitamente attestato, presso la Scuola Edile.

La riduzione contributiva per i detti lavoratori sarà concessa dalla Cassa Edile per un periodo di 12 mesi a condizione che non vi siano debiti contributivi nei confronti della Cassa Edile pena la decadenza del beneficio.

Le imprese beneficiarie invieranno alla Cassa Edile l'elenco nominativo e relativo numero di matricola dei lavoratori per i quali viene richiesta la suddetta riduzione.

Il PANORMEDIL-CPT darà comunicazione alla Cassa Edile dei partecipanti ai corsi che hanno completato il corso e hanno conseguito l'attestato.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale, (RLST), istituito con accordo interconfederale del 22 giugno 1995 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti.

Esso svolge i compiti previsti dal protocollo integrativo al citato accordo interconfederale e dall'art. 87 del CCNL del 19 aprile 2010.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'attività dei RLST viene istituito un "Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" con un contributo, a carico dei datori di lavoro, da versare alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza (CEPIMA) pari allo 0,03% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 19 aprile 2010, maggiorati di accantonamento per GNF e riposi annui ed eventuali indennità aggiuntive.

Art. 20
QUOTE SINDACALI

Con riferimento all'art. 37 del CCNL del 19 aprile 2010 i lavoratori potranno cedere all'Organizzazione Sindacale da ciascun lavoratore indicata, mediante delega e con le modalità di cui all'accordo nazionale del 25/7/1996 allegato V) un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per GNF e riposi annui, effettuati a favore del lavoratore medesimo presso la CEPIMA.

L'importo e le modalità di cessione dell'importo stesso – cessione da effettuarsi tramite la predetta Cassa Edile – sono stabilite con la convenzione sottoscritta in data 26/1/74 dalle parti stipulanti il presente contratto integrativo e dalla medesima Cassa Edile.

Art. 21

I T S

Ai sensi dell'art.12 della nota verbale, previsto dal CCNL 19/04/2010, l'indennità territoriale di settore che a partire dal 01/01/2011 ha conglobato l'elemento economico territoriale, resta ferma nelle cifre in atto applicate.

Art. 22

Appalti e subappalti/affidamenti

Al fine di individuare metodi e procedure di controllo relative alla regolarità contributiva, retributiva e di rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, si ritiene necessario che le parti (OO.SS. – imprese aggiudicatarie- affidatarie-subaffidatarie-subappaltatrici) calendarizzino incontri con cadenza almeno semestrale.

Art.23

CONTRATTAZIONE DI SITO

Le parti, relativamente agli appalti nei quali si applica la contrattazione di anticipo prevista per le grandi opere o per le opere strategiche, concordano di istituire i delegati di sito o di cantiere che avranno il compito di coordinare la rappresentanza sindacale delle diverse aziende e di indire congiuntamente o disgiuntamente dalle segreterie provinciali l'assemblea retribuita per tutti lavoratori impegnati nell'appalto a prescindere dalla dimensione aziendali e dal contratto applicato.

IMPIEGATI

Art. 24

PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

Ai sensi dell' art. 46, nota a verbale, del CCNL 19/04/2010 , il premio di produzione che, a partire dal 01/01/2011, ha conglobato l' elemento economico territoriale, risulta fissata nelle seguenti cifre:

- Categoria 1° livello 7	euro	390.22
- Categoria 1° livello 6	euro	358.15
- Categoria 2° livello 5	euro	297.07
- Assistente Tecnico liv. 4	euro	269.05
- Categoria 3° livello 3	euro	248.01

- Categoria 4° livello 2	euro	221.64
- Categoria 4° primo impiego liv. 1	euro	190.74

Art. 25
EVR

La determinazione dell'EVR per gli impiegati avverrà con le stesse modalità previste dall'articolo 6 relativamente agli operai.

Art. 26
INDENNITA' DI TRASPORTO

Agli impiegati che prestano la loro opera nella città di Palermo è dovuto il rimborso del costo dell'abbonamento a prezzo agevolato ai mezzi AMAT o METRO.

Per gli impiegati destinati a lavori che si eseguono nelle località previste dall'art. 11 della parte operaia, è dovuta una indennità giornaliera di euro **1,30** per le località situate fra i 2 e i 10 Km e di euro 2,10 per le località situate oltre i 10 Km.

Art. 27
MENSA

Agli impiegati è dovuto il ticket restaurant o una indennità sostitutiva di mensa nella misura di euro 4,20 per ogni giornata di effettiva presenza.

Il suddetto importo comprende forfettariamente l'incidenza sulla mensa delle ferie, festività, 13°, premio annuo e premio di fedeltà.

Per i cantieri nei quali viene istituita la mensa, si applica il comma 2 del precedente art. 10.

Art. 28
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per quanto non regolamentato nel presente contratto integrativo si fa riferimento al CCNL del 19 aprile 2010 ed all'accordo nazionale del 1 luglio 2014.

Art. 28
DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Collettivo Integrativo Territoriale decorrerà dal 1 agosto 2016 e avrà durata triennale.